



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 18/04/2014

N. 71

OGGETTO :

Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Via Trinità n. 10 di proprietà comunale. Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Santena e l'Associazione A.S.D. Santena 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **diciotto**, del mese di **aprile**, alle ore **17** e minuti **50**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Assessore Anziano	X	
ROMANO Paolo	Assessore	X	
POLLONE Lidia	Assessore	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	X	
OLLINO Dinamaria	Assessore	X	
Totale		6	

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Via Trinità n. 10 di proprietà comunale. Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Santena e l'Associazione A.S.D. Santena 2014.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano così relaziona:

Premesso che:

Il Comune di Santena è proprietario dell'impianto sportivo di Via Trinità "Renzo Cavagnero" che risulta così composto:

- a) 2 campi di calcio (A1 – A2),
- b) 1 campo da beach-volley (B),
- c) 1 campo da calcetto (C) ,
- d) 1 basso fabbricato ad uso servizi con cinque locali spogliatoio e un deposito attrezzature (lato strada) (D),
- e) 1 basso fabbricato in muratura composto da (E):
 - ✓ un locale sede associazione sportiva;
 - ✓ un locale deposito;
 - ✓ una tettoia per ricovero attrezzi;
 - ✓ 2 spogliatoi atleti e uno spogliatoio arbitri
- f) Un locale socio ricreativo (con annessa una struttura prefabbricata) destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande con all'interno le attrezzature di ristorazione censite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2014 avente ad oggetto: "Acquisizione al patrimonio comunale dei beni mobili e immobili, arredi e materiali di proprietà del Circolo "Andrea G." situato in Via Trinità n. 10 all'interno del centro sportivo "Renzo Cavagnero" (F).

Dato atto che la finalità di utilizzo è quella di

- promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria ricreativa,
- garantire la diffusione dello sport;
- organizzare eventi di carattere socio-ricreativo rivolti principalmente alla cittadinanza santenese

Rilevato che:

- l' art. 90 comma 25, della Legge 289/2002 stabilisce che : "*nei casi in cui l'Ente Pubblico Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associati e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzione che ne stabiliscono i criteri d'uso*";
- l'affidamento ai soggetti di cui al comma 25 dell'art. 90 della suddetta legge (associazioni sportive dilettantistiche), avviene con priorità rispetto alle altre forme di gestione e da luogo ad una concessione di servizio e contestuale concessione in uso degli impianti sportivi comunali, e pertanto non si applica il codice dei contratti pubblici, (Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.), ma la disciplina nazionale e comunale vigente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28 febbraio 2003 è stato approvato il regolamento per la classificazione, l'uso e la gestione degli impianti sportivi, che all' allegato A classifica tra gli impianti sportivi minori anche l' impianto di via Trinità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7 ottobre 2013 avente ad oggetto: Atto di indirizzo per l'adozione del provvedimento di revoca della gestione degli impianti sportivi comunali di Via Trinità "Renzo Cavagnero" e di Via Tetti Agostino, l'Organo Assembleare ha stabilito di autorizzare la Giunta Comunale ad adottare il provvedimento di revoca della

concessione in gestione e uso degli impianti sportivi di Via Trinità "Renzo Cavagnero" e di Via Tetti Agostino;

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 18 ottobre 2013 è stata accertata l'intervenuta decadenza dell'Associazione U.P.D. Santenese della gestione degli impianti sportivi comunali di Via Trinità "Renzo Cavagnero" e di Via Tetti Agostino;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 06.02.2014 è stato avviato il procedimento di concessione in gestione dell'impianto polivalente sportivo-socio-ricreativo di Via Trinità "Renzo Cavagnero" e approvato l'avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse. Il giorno 7 marzo 2014, termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse, è stata depositata la sola proposta della costituenda Associazione A.S.D. Santena.

Dato atto che:

- la scelta compiuta in questi anni dall'Amministrazione Comunale di Santena di affidare la gestione degli impianti comunali ad associazioni sportive dilettantistiche santenesi, si è dimostrata, complessivamente positiva, in quanto la stessa ha prodotto una economicità di gestione e riduzione parziale degli oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
- l'Associazione sportiva dilettantistica Santena 2014 è risultata l'unica associazione sportiva santenese che ha manifestato un concreto ed apprezzabile interesse all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo;
- la predetta associazione sportiva ha formulato proposta che può essere considerata idonea sotto il profilo sportivo e conveniente sotto il profilo economico, in relazione anche alla tipologia dell'impianto.

Ravvisata l'opportunità di inserire nella convenzione i seguenti principi generali e norme regolamentari:

- o l'assegnazione ha la durata fino al 1 luglio 2018 con decorrenza dalla data di approvazione dell'atto deliberativo avente altresì valore di consegna formale dell'impianto. E' stabilito un periodo di prova di anni 1, fino al 30 giugno 2015, durante il quale entrambi le parti potranno recedere liberamente con preavviso di almeno 45 giorni effettivi. Dopo tale periodo di prova il Comune di Santena si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la facoltà di revocare la concessione e di recedere dal contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile;
- o l'affidamento del servizio potrà essere rinnovato per eguale periodo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, 57 e 125 del D.Lgs. 163/2006, fino alla data del 30 giugno 2022, fatta salva l'adozione di apposito provvedimento e stipulazione di specifico atto di rinnovo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito;
- o l'Ente concedente, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni che incidano in maniera rilevante sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di revocare la concessione e di **recedere** dal contratto con preavviso di giorni sessanta, senza che il concessionario possa pretendere risarcimento danni o compensazione di sorta;
- o Il Comune di Santena, si riserva l'uso gratuito degli impianti per 12 giorni annui, fatto salvo il rimborso delle spese qualora le stesse fossero di rilevante entità da concordare preventivamente;
- o l'utilizzo delle 12 giornate, fruibili gratuitamente, con la disponibilità dei necessari addetti all'impianto e dei servizi funzionanti, dovrà di regola essere richiesto da parte del Comune al concessionario, almeno 7 giorni prima della data d'uso;

- le scuole santenesi hanno diritto ad utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi senza corresponsione di nessun onere o rimborso per iniziative di particolare rilevanza, previa deliberazione della Giunta Comunale;
- al concessionario sono consentite le seguenti attività economiche integrative dell'attività sportiva:
 - ✓ gestire direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il rilascio delle autorizzazioni, permessi e nullaosta avverrà nel rispetto delle normative vigenti. L'attività è esercitabile unicamente ai sensi del D.P.R. 235/2001 e s.m.i, previa acquisizione dei prescritti permessi, autorizzazioni, licenze, nullaosta e comunicazioni amministrative previste dalle normative di legge vigenti in materia. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci ed esercitata nei locali facenti parte dell'impianto sportivo, ha comunque natura secondaria e accessoria rispetto al fine primario, di pubblico interesse, individuabile nella pratica dell'attività sportiva;
- non è consentita l'installazione di videogiochi new slot e videolotteries e di tutti i videogiochi che consentono vincite in denaro. Sono vietati in generale tutti i giochi d'azzardo e l'organizzazione di scommesse di qualsiasi natura. E' consentita l'organizzazione di banchi di beneficenza, lotterie e sottoscrizioni a premi nel rispetto della normativa vigente;
- obbligo per il concessionario di stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, energia elettrica, riscaldamento, fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;

Evidenziato sotto il profilo economico quanto segue:

- il Comune concorrerà nei costi di gestione, mediante l'erogazione di un contributo/rimborso annuo variabile a seconda della ricaduta sociale dell'attività svolta e degli effettivi costi di gestione e comunque per un importo non superiore ad €. 20.000,00 per anno sportivo -1 luglio 30 giugno dell'anno seguente-. Per ricaduta sociale si intende il vantaggio materiale e immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere dall'Associazione;
- tale corresponsione avviene a totale o parziale rimborso delle spese di utenza e delle documentate spese di manutenzione ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiale di consumo, ma con espressa esclusione dei rimborsi ai volontari e delle spese relative all'attività sportiva per adulti;
- il contributo verrà liquidato annualmente, con possibilità di erogare eventuali acconti, previa presentazione della seguente documentazione:
 - a) bilancio di previsione dell'anno sportivo;
 - b) rendiconto annuale consuntivo (entrate ed uscite) della gestione dell'impianto sportivo e della gestione sportiva, corredato da fatture e ogni altra documentazione giustificativa delle spese sostenute, comprese le utenze;
 - il rendiconto deve esplicitare e specificare: il risultato economico dell'esercizio, attestare la perfetta e regolare tenuta della contabilità;
 - c) descrizione dettagliata dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno, che verrà sottoposta a verifica dell'ufficio tecnico comunale al fine di ottenere benestare per la liquidazione del rimborso;
 - d) il Comune si riserva il diritto di effettuare, tramite i servizi competenti, controlli ed ispezioni al fine di accettare il rispetto e l'osservanza degli indirizzi generali che con la presente deliberazione si approvano e di procedere alla revoca della convenzione, qualora sussistano inadempienze da parte del gestore.

Visto il D.Lgvo 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Propongo pertanto che la Giunta Comunale

DELIBERI

quanto segue:

1. Si approva l'allegato schema di concessione contratto per la gestione e uso dell'impianto sportivo "Renzo Cavagnero" di proprietà comunale sito in Via Trinità 10 tra il Comune di Santena e l'Associazione A.S.D. Santena 2014.
2. Si allega lo schema di concessione contratto alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.
3. Si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale le planimetrie dell'impianto sportivo di Via Trinità.
4. Si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "C" il parere igienico sanitario rilasciato dall'Asl 8 relativo ai locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande per farne parte integrante e sostanziale.
5. Di dare atto che per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti, ai regolamenti comunale, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 2003.
6. Si autorizza il Dirigente Servizi al Cittadino e alle Imprese alla stipula della Convenzione, e a porre in essere eventuali modifiche o variazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie e a compiere gli atti susseguenti alla stipula della presente convenzione.
7. Si dà atto che responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241/90 – Capo II – è la Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese Sig.ra Maria Lucia Migliore.
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2002 n. 267.

IL PROPONENTE:

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali,
Sportive e di Innovazione Tecnologica
f.to Paolo Romano

IL REDATTORE

Il Responsabile P.O. Servizi al Cittadino e
alle Imprese
f.to Maria Lucia Migliore

VISTO:

Il Segretario Generale
f.to Giovanni Di Rosa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali ___f.to Guglielmo Lo Presti_____

b) **alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari _____f.to Zaccagnino_____

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL SINDACO: f.to Ugo Baldi

L'ASSESSORE:f.to Paolo Romano

IL SEGRETARIO GENERALE :f.to Di Rosario Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 23/04/2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

**IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E
LEGALI**

F.to Guglielmo Lo Presti